



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CLAUDIO PORZIO

Seduta del 07/04/2020

FATTO

Titolare di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto stipulato in data 14/3/2006 ed estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo al 16/08/2010 in concomitanza con la 51^{ma} rata, la ricorrente insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, assistita da professionista, si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso pro quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati, calcolati sulla base del criterio *pro rata temporis*, per l'importo complessivo di €2.428,98 (rispettivamente €2.195,81 e €233,17), oltre interessi legali e spese legali per €500,00.

In via preliminare, l'intermediario eccepisce l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies, comma 1, del T.U.B., introdotto dal D.Lgs. 141 del 13/08/2010 in attuazione della direttiva CEE n. 48 del 2008, in quanto l'art. 30 della citata direttiva recita testualmente che *"la presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione"* e il finanziamento oggetto di ricorso è stato stipulato nel marzo 2006 e estinto in data 06/08/2010.

Inoltre, l'intermediario ritiene che la distinzione tra oneri *up-front* e *recurring* non può essere presa in considerazione in quanto successiva alla stipula dell'accordo *de quo* (comunicazione del 7 aprile 2011).



Infine, viene eccepita la carenza di legittimazione passiva a restituire la quota parte non maturata del premio assicurativo ed in subordine si contesta l'applicabilità del criterio proporzionale puro, in virtù del particolare atteggiarsi del rischio assicurativo. Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Circa l'eccezione preliminare sull'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB, in quanto il finanziamento è stato stipulato in data 8.09.2009, antecedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010, anche recentemente questo come gli altri Collegi ABF hanno ribadito il principio per il quale il diritto al rimborso *"trova il suo fondamento nel principio dell'equa riduzione del costo del finanziamento di cui all'art. 125, co. 2, vigente all'epoca del contratto"* (decisione n. 595/2020).

Pertanto, l'eccezione preliminare è respinta.

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estintivo e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae, come ricordato, il proprio fondamento normativo nella disposizione ex art. 125 TUB anche ante d. lgs. n. 141/2010.

È da premettere che il riferimento all'inciso relativo alla *"vita residua del contratto"* ha determinato, tanto nella *"giurisprudenza"* ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). È altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Nel merito, si chiede il rimborso di €3.932,79, calcolato secondo il criterio proporzionale, di: commissioni finanziarie, commissioni agente e spese varie, nonché del residuo premio assicurativo al netto del rimborso già ottenuto. Dal conteggio estintivo emerge che nulla è stato restituito alla ricorrente a fronte degli oneri non maturati a titolo di commissioni e di premio assicurativo il cui rimborso, per la quota non goduta doveva essere richiesto direttamente alla Compagnia assicurativa.

Con riferimento agli oneri commissionali, secondo le posizioni condivise dai Collegi, la commissione finanziaria ha natura *recurring*.

Quanto alla domanda di restituzione della quota non maturata del premio assicurativo, questo Collegio non può che confermare il proprio consolidato orientamento, avvalorato dalla già richiamata Decisione n. 6167/2014 del Collegio di Coordinamento, in ordine alla sussistenza del collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e polizza assicurativa, con il conseguente riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non maturata della parte di premio relativa alla virtuale vita residua del contratto di finanziamento. In assenza sia di documentazione comprovante il criterio di calcolo applicato, il Collegio, secondo un orientamento ormai consolidato, ritiene debba applicarsi il metodo proporzionale.

Nel caso di specie, il Collegio ritiene di accogliere la domanda restitutiva per le seguenti voci di costo per gli importi appresso indicati:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- 1) commissioni finanziarie di tipo *recurring* in proporzione lineare (69 rate su 120) per €2.195,81;
- 2) premio assicurativo in proporzione lineare €233,17
per un totale di €2.428,98

La richiesta di €500,00 per le spese di assistenza professionale non può trovare accoglimento alla luce degli ormai consolidati orientamenti dei Collegi (serialità della questione e facoltatività dell'assistenza tecnica).

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di €2.428,98 oltre interessi legali.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.428,98, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO